

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Foto scattata di nascosto? Scatta il sequestro del cellulare

Leda Mocchetti · Wednesday, March 7th, 2018

**Niente fotografie o riprese con il cellulare di nascosto**, anche se si tratta di *«poche e sporadiche»* immagini. Altrimenti **scatta il reato di molestia o disturbo alle persone**, e a ruota può arrivare anche il sequestro probatorio del cellulare.

Lo ha ribadito la prima sezione penale del Palazzaccio, chiamata da un 50enne siciliano a pronunciarsi su un'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva per l'appunto confermato il sequestro del telefono cellulare dell'uomo. Il 50enne, infatti, era stato **denunciato da una giovane donna** che l'aveva "colto sul fatto" mentre, dopo averla seguita all'interno di un centro commerciale, **la stava riprendendo con il cellulare seduto su una carrozzina per disabili**. Da lì, il pm aveva disposto il sequestro del telefono, ovvero il *«corpo di reato»*, proprio per verificare la presenza di scatti fotografici della donna.

Nel mirino del 50enne che ha deciso di rivolgersi ai giudici di piazza Cavour è finita non tanto la *«sussistenza di esigenze probatorie»*, quanto proprio la configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone: secondo l'indagato, infatti, dato che **si era trattato di «pochi e sporadici scatti fotografici, di cui la persona fisica ritratta nemmeno si era avveduta»**, non si poteva parlare di *«lesione alla tranquillità personale, "bene giuridico tutelato dalla norma contestata" (l'art. 660 c.p., ndr)»*.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ribadito che *«l'art. 660 cod. pen. è teso a **perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico»***. Quindi, dal momento che scopo della norma è la tutela della *«tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa»*: in soldoni, il risultato è che **la tutela penale viene accordata anche senza, e addirittura contro, la volontà delle persone molestate**.

Per la sussistenza del reato, quindi, *«la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune – conclude la Suprema Corte –, cosicché nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio»*.

This entry was posted on Wednesday, March 7th, 2018 at 5:40 pm and is filed under [Alto Milanese](#), [Law and News](#), [Rhodense](#)

---

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.